



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

Circolare n. 40/2026/Area II/S.E.

data del protocollo

Ai sigg. Sindaci, Commissari Straordinari,
Segretari comunali e Responsabili uffici elettorali
di

Anoia, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Casignana,
Cinqufrondi, Condofuri, Fiumara, Giffone,
Maropati, Melicuccà, Molochio, Montebello
Jonico, Palmi, Pazzano, Plati, Reggio Calabria,
Roccaforte del Greco, Samo, San Roberto, Santo
Stefano in Aspromonte e Taurianova

e, p.c. Ai Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali
Loro Sedi

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 24 e lunedì 25
maggio 2026. **Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature.**

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si reputa opportuno
rammentare alcuni adempimenti e principi interpretativi inerenti alla fase di presentazione
delle candidature.

Si ricorda, preliminarmente, che ai fini della individuazione della soglia demografica e
del numero dei Consiglieri da eleggere in ogni Comune il dato della popolazione legale da
utilizzare resta quello **censito al 31 dicembre 2021** e riportato nel D.P.R. 20 gennaio
2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023.

**1) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla
presentazione delle candidature per le elezioni comunali**

Come già rappresentato con circolare n. 36/2026 del 10 aprile scorso, si rammenta
che, al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di
iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione
delle liste e candidature per le elezioni comunali, **presentazione che, come noto, avverrà
alla segreteria del Comune dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di venerdì 24 aprile e dalle ore**



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

8 alle ore 12 di sabato 25 aprile 2026, gli uffici di codesti Comuni dovranno rimanere aperti ininterrottamente **venerdì 24 e sabato 25 aprile 2026**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 24 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 25 aprile), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile**, anche nelle ore pomeridiane, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

2) Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature

Si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nell'ultimo comma degli articoli 28 e 32 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, in base alle quali **il segretario comunale** deve curare la trasmissione di ogni lista per le elezioni comunali alla competente Commissione o Sottocommissione Elettorale Circondariale entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata.

Appare opportuno raccomandare ai **segretari comunali** di procedere, al momento della ricezione delle liste, ad un controllo sostanziale della documentazione depositata non omettendo di far rilevare quelle irregolarità che gli siano date di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del Comune, ecc.

Le Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali dovranno esaminare le candidature entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine per la loro presentazione, vale a dire **entro domenica 26 aprile 2026** (art. 30 del citato D.P.R. n. 570/1960).

Pertanto, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, si invitano i sigg. Presidenti dei predetti uffici, in conformità ai suggerimenti riportati nelle apposite istruzioni del Ministero dell'Interno, di valutare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste man mano che le stesse perverranno.

Inoltre, per le esigenze connesse all'esame ed ammissione delle liste e delle candidature presentate, **i Sindaci e i Commissari Straordinari** valuteranno, d'intesa con le competenti Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali, l'opportunità di adottare misure organizzative idonee a garantire, durante tutto il tempo necessario ai medesimi Organi collegiali per adempiere alle predette operazioni di ammissione delle liste di candidati, l'immediata disponibilità di personale comunale che possa, all'occorrenza, qualificatamente



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo

corrispondere ad eventuali richieste avanzate da parte dei Presidenti delle stesse Commissioni e Sottocommissioni.

3) Possibilità di delegare le funzioni inerenti alla ricezione delle candidature in caso di convenzione fra più Comuni per i servizi di segreteria.

Allorchè più Comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, si ritiene che in tal caso, stante l'obiettivo impossibilità di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, **il segretario comunale** potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del Comune, previo assenso del Sindaco e comunicazione a questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

4) Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”. Sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2022.

Si rammenta che nella formazione delle liste dei candidati, deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi.

➤ **COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O SUPERIORE 5.000 ABITANTI.**

Nei Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti nella formazione delle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Pertanto, in occasione delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, nei Comuni di **Cinquefrondi, Montebello Jonico, Palmi, Reggio Calabria e Taurianova**, le liste dei candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

➤ **COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI.**

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio – 10 marzo 2022, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi **nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.**

Pertanto, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

- nelle liste dei candidati devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi;
- l'obbligo di liste rappresentative dei due sessi si può ritenere assolto con la presenza, almeno, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri;
- si devono, quindi, ritenere **VIETATE E NON POSSONO ESSERE AMMESSE DALLA COMMISSIONE O SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE LE LISTE COMPOSTE DA CANDIDATI DI UN SOLO SESSO.**

5) Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2026 nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista

Il Decreto-Legge 27 dicembre 2025, n. 196, convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 2026, n. 18, ha riproposto anche per l'anno 2026 la norma di diritto transitorio che intende agevolare il raggiungimento del *quorum* di partecipazione al voto ai fini della validità delle elezioni nei Comuni delle regioni a statuto ordinario sino a 15.000 abitanti nei quali sia stata ammessa alla competizione una sola lista di candidati, in deroga a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.O.E.L.).

In particolare, l'art. 1-*bis* del citato decreto-legge stabilisce che siano eletti tutti i candidati consiglieri compresi nell'unica lista ammessa e il candidato sindaco collegato purché la lista stessa «*abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune*» e che ai fini del calcolo del suddetto *quorum* «*Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene*



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto».

6) Limiti dei mandati consecutivi per i Sindaci

Si richiama, infine, l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, che ha modificato l'articolo 51 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 in relazione al divieto di candidare a Sindaco persone che si trovino in una delle situazioni previste da tale norma, e cioè:

- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI**, NON È IMMEDIATAMENTE RICANDIDABILE alla carica di Sindaco colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo Comune per i due mandati consecutivi che precedono le elezioni;
- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA 5.001 E 15.000 ABITANTI**, ANCHE SE CAPOLUOGO DI PROVINCIA, NON È IMMEDIATAMENTE RICANDIDABILE alla carica di Sindaco colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo Comune per i tre mandati consecutivi che precedono le elezioni;
- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI**, non si applicano le disposizioni sulla limitazione del mandato alla carica di sindaco di cui ai precedenti periodi ed è, pertanto, candidabile alla carica di Sindaco anche colui che abbia già ricoperto tale carica nel medesimo Comune per mandati consecutivi che precedono le elezioni.

7) Modelli di accettazione della candidatura

Si reputa opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui modelli di dichiarazione di accettazione della candidatura, sia alla carica di Sindaco che di Consigliere comunale, contenuti nella pubblicazione n. 1 recante le "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" (allegati n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7).

I modelli in questione, infatti, presentano una diversa formulazione rispetto agli analoghi utilizzati nelle passate consultazioni, con specifico riferimento alla parte in cui il candidato attesta l'inesistenza delle condizioni di incandidabilità.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

In particolare, i nuovi modelli predisposti dal Ministero dell'Interno, oltre alla dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità disciplinate dagli artt. 10 e 12 del decreto legislativo n. 235/2012, prevedono anche l'attestazione da parte dei candidati circa l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dagli articoli **51** (limite di mandati consecutivi per i sindaci), **143, comma 11** (incandidabilità degli amministratori responsabili di condotte che hanno dato causa allo scioglimento ex articolo 143), e **248 comma 5** (amministratori responsabili di aver contribuito al dissesto finanziario dell'ente locale), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a portare quanto sopra a conoscenza di quanti parteciperanno alle elezioni comunali con liste di candidati, invitandoli ad utilizzare detta nuova modulistica.

* * *

Per tutti gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla pubblicazione n. 1 (edizione 2026) contenente le **“Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature”**, consultabile sui siti internet del Ministero dell'Interno e di questa Prefettura.

Il Dirigente dell'Area II
(Campolo)



Firmato digitalmente da:
FRANCESCO SILVIO CAMPOLO
Ministero dell'Interno/97149560589
Firmato il 13/04/2026 13:33
Seriale Certificato: 7285795164677591549
Valido dal 26/02/2025 al 03/04/2032
Ministero della Difesa - CA di Firma Digitale